

Il presente Ordine del Giorno è stato approvato dal Consiglio comunale a maggioranza di voti, con il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 24

Consiglieri votanti: 24

Favorevoli 20: i consiglieri Artioli, Campioli, Codeluppi, Cornia, Cotrino, Dori, Garagnani, Glorioso, Goldoni, Gorrieri, Guerzoni, Liotti, Morini, Pini, Prampolini, Ricci, Rocco, Rossi F., Sala, Trande

Contrari 4: i consiglieri Bianchini, Morandi, Pellacani, Santoro

Risultano assenti i consiglieri Andreana, Ballestrazzi, Barberini, Barcaiuolo, Bellei, Caporioni, Celloni, Galli, Leoni, Rimini, Rossi E., Rossi N., Taddei, Torrini, Urbelli, Vecchi e il sindaco Pighi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- Il fenomeno delle unioni civili è in continua espansione, ad oggi nella nostra regione circa il 10% della popolazione vive in coppie di fatto;
- Secondo l'art. 3 della Carta Costituzionale “E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese;

Considerato

- l'art. 1 della L. 1228/54 “In ogni Comune deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente. Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze, che hanno fissato nel comune la residenza (...)”;
- l'art. 4 del DPR 223/89 “Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona”;
- l'art. 48 (“Parità di accesso ai servizi”) della legge finanziaria regionale del 2009:
 1. La Regione Emilia-Romagna, in coerenza con l'articolo 3 della Costituzione e con l'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, riconosce a tutti i cittadini di Stati appartenenti alla Unione europea il diritto di accedere alla fruizione dei servizi pubblici e privati in condizioni di parità di trattamento e senza discriminazione, diretta o indiretta, di razza, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. L'accesso ai servizi avviene a parità di condizioni rispetto ai cittadini italiani e con la corresponsione degli eventuali contributi da questi dovuti.

2. La Regione assume le nozioni di discriminazione diretta ed indiretta previste dalle direttive del Consiglio dell'Unione europea 2000/43/CE (Direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica), 2000/78/CE (Direttiva del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro) e Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione).

3. I diritti generati dalla legislazione regionale nell'accesso ai servizi, alle azioni e agli interventi, si applicano alle singole persone, alle famiglie e alle forme di convivenza di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Applicazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente).

4. La Regione si impegna, di concerto con gli Enti locali e con il coinvolgimento delle parti sociali e dei soggetti del terzo settore, a promuovere azioni positive per il superamento di eventuali condizioni di svantaggio derivanti da pratiche discriminatorie.;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

in attuazione della normativa regionale sopra indicata, ad applicare i diritti generati dalla legislazione comunale nell'accesso ai servizi, alle azioni e agli interventi alle singole persone, alle famiglie e alle forme di convivenza di cui all'articolo 4 DPR 30 maggio 1989 n° 223 (limitatamente ai residenti nel comune di Modena).

Ricci Federico (Sinistra per Modena)